

Comune di Boves (Cuneo)

Statuto comunale.



STATUTO

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 in data 30 aprile 2012, n. 28 in data 4 maggio 2012 e n. 35 in data 25 maggio 2012.

PREMESSA

1. Boves, città ai piedi della Bisalta, ha una lunga storia – nel corso dei secoli e fin dalla sua costituzione come colonia romana – di attività produttive e di vivacità creativa testimoniate sia dal Ricetto, dai piloni votivi, dalle artistiche chiese, dalle piazze e fontane, dalle abitazioni rurali e dal paesaggio architettonico del concentrico e delle frazioni, come anche da manifestazioni culturali e di forte tradizione popolare. L'economia è da sempre legata al settore agricolo che negli ultimi anni si è specializzato nella coltivazione del fagiolo e dei piccoli frutti. Un buon incremento si è riscontrato nel settore artigianale e in quello terziario pur nel rispetto dell'ambiente e soprattutto dell'uomo e della comunità che sempre ha cercato di ispirare il proprio agire alla dignità, alla libertà, alla convivenza civile.
2. Il Comune di Boves, città martire che ha conosciuto l'orrore della guerra devastatrice e il sacrificio dei caduti, ha saputo trovare nella determinazione di tutti i suoi cittadini la volontà di ricostruire. Proprio per questo si è definito "Capoluogo di Pace" con l'aspirazione a divenire Comunità che sa porre attenzione ai bisogni della persona e ricercare le risorse da spendere in un cammino di affratellamento dei popoli.
3. Il Comune di Boves, memore dell'essere stato culla della Resistenza, sì da meritare la decorazione della medaglia d'oro al valor militare e della medaglia d'oro al valor civile, ispira la propria azione ai principi e ai diritti di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione e, operando nell'ambito delle proprie competenze, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

4. Il Comune di Boves, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, sanciscono il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli – Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia -, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine ne promuove la cultura, insieme a quella dei diritti umani, mediante la Scuola di pace unanimemente deliberata nel 1984 dal Consiglio Comunale e altre iniziative culturali di cooperazione e di informazione per promuovere la crescita integrale della Comunità bovesana.

5. Alla luce di questi intendimenti, il Comune di Boves promuove incontri culturali con altre comunità nazionali e internazionali per contribuire al processo di integrazione che vuole nell'unità di tutti i popoli un fattore determinante della distensione, della comprensione e del rispetto reciproco fra gli uomini, le razze e le culture. In questo spirito il Comune di Boves favorisce e promuove altresì iniziative di assistenza, accoglienza, solidarietà, amicizia e cooperazione verso tutti i cittadini di Boves e verso i cittadini stranieri che vivono e lavorano sul proprio territorio in sostanziale adesione alla Carta Internazionale dei diritti dell'uomo e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in sede O.N.U.

6. Il Comune di Boves aderisce alla Carta Europea dell'Autonomia Locale e si impegna a operare secondo i suoi principi e per la sua attuazione, consapevole che il rafforzamento delle autonomie locali nei vari Paesi europei rappresenta un importante contributo alla edificazione di un'Europa unita e fondata sui valori della democrazia e del decentramento del potere.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
IL COMUNE

Art. 1
Comune di Boves

1. Il Comune di Boves, in quanto soggetto di autonomia locale secondo i principi della costituzione italiana, è organismo preposto alla cura e rappresentanza delle esigenze comuni alla collettività insediata con rapporto di residenza sul suo territorio. Esso può altresì, in conformità al presente statuto, curare le esigenze proprie di quanti, per ragioni di studio o di lavoro, partecipano in modo non stabile alla vita della collettività residente.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2
Titolo di Città, Stemma, Gonfalone

1. Il Comune si fregia del titolo di "Città" di cui è stato insignito con decreto del Presidente della Repubblica Antonio Segni in data 28 maggio 1964.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale. Lo stemma del Comune è rappresentato da un bue volto a sinistra, in campo azzurro sulla pianura erbosa con la Bisalta di sfondo; in alto presenta la scritta "Ex labore quies". Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo rettangolare di colore blu riportante le stesse caratteristiche dello stemma del Comune.
3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del proprio gonfalone.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od associazioni operanti nel territorio Comunale e le relative modalità.

Art. 3
Territorio

1. Il Comune di Boves comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Ha una superficie complessiva di chilometri quadrati cinquantuno, con territorio in parte pianeggiante, in parte collinare ed in parte montano.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende:
 - a) Boves, capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
 - b) le frazioni: Castellar con Rosbella – Cerati – Fontanelle - Mellana – Rivoira – Roncaia – S. Anna – S. Giacomo – S. Mauro;
3. Le modificazioni alla denominazione delle frazioni possono essere disposte dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune:

- a) partecipa attivamente alle Associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali;
- b) esercita le funzioni proprie assicurando adeguata informazione e partecipazione dei singoli cittadini, gruppi e delle organizzazioni;
- c) tutela la famiglia, riconosce il ruolo della famiglia quale ambito primario di assistenza e come fondamento morale e sociale della comunità;
- d) valorizza la famiglia, così come definita dalle legge vigenti, e tutte le formazioni sociali; promuove attività ed iniziative volte alla tutela ed al benessere dei bambini;
- e) riconosce la propria identità culturale nei principi di salvaguardia dell'ambiente, dei valori artistici e nella solidarietà con le comunità insediate nel suo contesto territoriale, con particolare riferimento alle realtà montana e di valle;
- f) nell'ambito della collettività promuove condizioni di pari dignità dei singoli, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- g) si impegna, nell'ambito delle proprie possibilità, alla realizzazione di un modello di sviluppo fondato sulla pace, sulla collaborazione tra i popoli, sul diritto all'autodecisione e sulla rimozione degli ostacoli che impediscono la promozione della persona umana.
- h) assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art. 5
Partecipazione alla vita del Comune

1. I residenti partecipano attivamente alla vita del Comune acquistandone diritto con il compimento del 16° anno di età.
2. Il Comune promuove forme di partecipazione anche per i non residenti che sul suo territorio esercitano con continuità attività di studio o di lavoro.
3. Apposito regolamento determinerà le modalità di esercizio dei diritti indicati ai commi precedenti.

Art. 6
Informazione e pubblicità degli atti amministrativi

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione alla vita sociale e politica.
2. A tal fine il Comune riconosce la pubblicità di tutti gli atti e documenti amministrativi ad eccezione di quelli dichiarati riservati da espresse disposizioni di legge.

Art. 7
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro nonché alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riferimento alle fasce deboli della società, in particolare alle nuove forme di emarginazione promuovendo e realizzando,

direttamente ovvero per il tramite dell'ente gestore dei servizi socio – assistenziali, forme di collaborazione con Enti, Associazioni e Consulte operanti sul territorio.

Art. 8

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, gli equilibri naturali e le varietà degli ecosistemi, la protezione delle specie animali e vegetali, anche attuando piani per la difesa del suolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, riconoscendone la fondamentale importanza e garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali ed opera per la sua divulgazione e valorizzazione anche nell'ambito delle strutture scolastiche.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni e singoli cittadini.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 10

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Comune:
 - riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
 - conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
 - riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.
7. Il Comune di Boves ribadisce l'impegno a:
 - rifiutare qualunque nuova installazione militare nel territorio comunale;

- non permettere alcuna installazione nucleare nel territorio comunale;
- a negare la concessione di parti del territorio comunale per la costruzione di poligoni di tiro, con esclusione di quelli finalizzati ad attività sportive.

Art. 11

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al cittadino. Particolare attenzione andrà riservata alle esigenze delle donne, in particolare di quelle che lavorano.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Valorizza ed incentiva le attività produttive a carattere agricolo e industriale, rendendosi promotore di tutte quelle iniziative, nei settori delle infrastrutture e della prestazione di servizi, che valgano a favorire la specializzazione delle colture, migliorare il livello qualitativo delle produzioni ed a favorirne la trasformazione e commercializzazione.
4. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e svolge ogni opportuna azione a sostegno dell'occupazione giovanile.

Art. 12

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione democratica, favorendo la partecipazione di cittadini, singoli od associati, alla determinazione degli obiettivi generali e fondamentali dell'Ente, attuando idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con enti sovracomunali e con la Regione Piemonte.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione Piemonte acquisendo, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali operanti nel suo territorio.

Art. 13

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività amministrativa e politica dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con enti sovracomunali.

Art. 14
Servizi pubblici

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge e secondo quanto stabilito dal regolamento.

Il Comune favorisce l'integrazione e collaborazione, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali e di istituzioni;
- b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale oppure a società miste con partecipazione non maggioritaria, come previsto dalla normativa vigente;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi.

Art. 15
Albo Pretorio

1. Il Comune istituisce, ai sensi di legge, un albo pretorio on line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il funzionamento dell'Albo Pretorio digitale è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16
Composizione

1. Il Consiglio è il massimo organo istituzionale elettivo del Comune.

2. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dallo Statuto.

3. I Consiglieri prendono possesso della carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 17
Sessione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie su convocazione del Sindaco.

2. Le sessioni ordinarie debbono svolgersi per l'approvazione del bilancio e del rendiconto.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo su iniziativa del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, purché rappresenti un quinto dei Consiglieri.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione delle richieste di cui al comma precedente.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 18

Presidenza, convocazione, validità e verbali delle sedute

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Vicesindaco, ove questi sia consigliere comunale. Qualora il Vicesindaco non ricopra anche la carica di consigliere comunale il consiglio comunale, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, è convocato e presieduto dal Consigliere Anziano.
3. Il Sindaco convoca il Consiglio con invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato formalmente alla Segreteria comunale da ciascun consigliere. Il regolamento disciplina forme alternative di convocazione in carenza di possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.
4. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale, il Sindaco predispone adeguate forme di pubblicità per le convocazioni del Consiglio e del relativo ordine del giorno.
5. La prima seduta del Consiglio per l'esame delle condizioni degli eletti, per il giuramento del Sindaco e per la comunicazione dei componenti della Giunta deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La prima seduta del Consiglio Comunale, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, viene convocata mediante formale notifica effettuata al domicilio dei consiglieri risultati eletti, a cura del servizio comunale competente.
6. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza diversa. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno dalla data fissata per la prima seduta, il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.
7. I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti da chi presiede la seduta e dal Segretario Comunale che ne cura la pubblicazione.
8. Le norme relative alla pubblicità ed alla segretezza delle sedute, alla presidenza delle stesse, alle discussioni e votazioni sono stabilite nel Regolamento.

Art. 19

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco e sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 20

Competenze

1. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e programmatico al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi previsti dalle leggi e dallo Statuto alle esigenze complessive della collettività comunale.

2. Ad esso competono le decisioni sugli atti fondamentali del Comune nel limite delle leggi vigenti, nonchè la discussione e l'approvazione, in apposito documento degli indirizzi generali di governo.
3. Spetta altresì al Consiglio il controllo politico-amministrativo su tutte le attività comunali, nonchè il controllo sull'attuazione da parte dell'esecutivo degli atti fondamentali di cui al precedente comma.
4. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Spetta esclusivamente al Consiglio la potestà regolamentare nelle materie e sugli oggetti previsti dalle leggi. Detta potestà si esercita con l'approvazione, in forma palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, di singoli schemi redatti in articoli.
6. E' altresì di competenza del Consiglio la definizione dei criteri generali per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonchè degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio sempre presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
7. Il Consiglio Comunale, promuove e riconosce gemellaggi, patti di amicizia e solidarietà e di scambio con altri Comuni e con Comuni e Paesi della Comunità europea ed extra europea.
8. Il Consiglio Comunale, può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere non residenti in Boves, motivando congruamente ed opportunamente la proposta con i meriti ed i titoli onorifici di riferimento.

Art. 21

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce, nel proprio seno, Commissioni Consiliari Consultive Permanenti composte con criterio proporzionale in relazione alla composizione del Consiglio stesso.
2. Le Commissioni hanno essenzialmente funzioni consultive sulle più importanti questioni da sottoporre a deliberazione del Consiglio. Ove richieste, possono esprimere pareri anche su questioni di stretta competenza della Giunta.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
4. Le Commissioni possono invitare alle loro riunioni il Sindaco e gli Assessori per sentirli e/o informarli circa argomenti specifici e predeterminati. Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti ad intervenire in persona o tramite loro delegati.
5. Le norme sulla composizione, sul funzionamento e sulle modalità di voto sono stabilite dal Regolamento.

Art. 22

Commissioni consiliari d'indagine o di controllo o di garanzia sull'attività amministrativa

1. Il Consiglio Comunale può altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire, al proprio interno, Commissioni di indagine o di controllo o di garanzia sull'attività dell'Amministrazione.
2. Tali Commissioni sono composte da almeno tre Consiglieri, di cui uno di minoranza. Le Commissioni hanno libero accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere informazioni ai dipendenti, che hanno l'obbligo di fornire tutti i dati, fatti e documenti, senza vincolo di segreto d'ufficio. Le stesse riferiscono al Consiglio Comunale del loro operato nel termine di tre mesi dalla loro investitura. Nel caso di indagini particolarmente lunghe e complesse può essere concessa una proroga di tre mesi.
3. Per quanto attiene al funzionamento di dette Commissioni di inchiesta varranno tutte le norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti, in quanto non contrastanti con la natura e gli scopi delle Commissioni di inchiesta medesime.

4. Qualora si tratti di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita alle opposizioni.

Art. 23

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire, scegliendone i componenti, con criterio proporzionale, anche al di fuori del proprio seno, commissioni speciali incaricate di condurre studi, di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. All'atto della loro istituzione, il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24

Il Consigliere Comunale - Doveri

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti e degli altri organismi consultivi dei quali facciano parte.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 25

Il Consigliere Comunale - Poteri

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 26

Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate con le modalità stabilite dalla legge. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari procedendo, con separate deliberazioni, e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Si procede alla surrogazione e supplenza dei Consiglieri in conformità all'art. 45 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 27

Il Consigliere Anziano

1. Per Consigliere anziano si intende colui che, proclamato consigliere, ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco delle altre liste elettorali.
2. Il Consigliere anziano assume la presidenza del Consiglio in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco.

Art. 28

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da un minimo di 2 componenti.
2. Ogni gruppo dovrà designare un proprio Capigruppo, che eserciterà le funzioni previste dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Capigruppo concorrono a formare la Conferenza dei Capigruppo le cui funzioni, come organismo consultivo di partecipazione all'attività del Consiglio, saranno stabilite da regolamento di cui al precedente comma.
4. Alla conferenza dei Capigruppo di cui al comma 3, partecipano anche i Consiglieri singoli non costituitisi in gruppo.
5. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo sono considerati appartenenti al gruppo misto.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 29

Composizione, nomina ed incompatibilità

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, che possono essere scelti, in numero non superiore a due, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Le modalità per l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta nonché la loro durata in carica sono stabilite dalla legge.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere inoltre nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Al Sindaco nonchè agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 30
Funzionamento

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro settori in base alle deleghe ricevute.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi presiede la seduta.
4. Le sedute non sono pubbliche.
5. I verbali delle riunioni della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario che ne cura la pubblicazione.

Art. 31
Deleghe

1. Il Vicesindaco è colui che è stato nominato come tale dal Sindaco.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Vicesindaco sostituisce il Sindaco con tutti i poteri nei casi di assenza o di impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.
3. Il Sindaco attribuisce con atto scritto ai singoli Assessori le materie per le quali essi esplicheranno la loro collaborazione con il medesimo, autorizzandoli eventualmente anche alla firma degli atti ed a presiedere, in sua vece, organi collegiali. Dette materie dovranno essere raggruppate per settori omogenei. Il Sindaco potrà, in ogni momento, mutare l'attribuzione delle suddette materie ai singoli Assessori, senza necessità di alcuna motivazione e potrà anche revocare uno o più Assessori, dando, in questo caso, motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 32
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili delle macrostrutture in cui è articolato l'ente; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
2. In particolare provvede a tutte le funzioni di amministrazione, svolgendo altresì attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, nonchè all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. E' altresì di competenza della Giunta comunale l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio.

4. L'accettazione di lasciti e donazioni e di competenza della Giunta salvo che comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

Art. 33
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso e degli Assessori.

Art. 34
Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
3. La revoca di uno o più Assessori può essere disposta, in ogni momento, dal Sindaco, che dovrà darne motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non intervengano a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori deceduti, dimissionari, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 35
Funzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita altresì le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 36
Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione Comunale:
- a) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) indice i referendum comunali;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa autorizzazione della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - f) provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - g) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - h) indice la conferenza dei servizi nei casi previsti dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - m) nomina il Segretario Comunale, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, provvede alle revoche ai sensi di legge;
 - n) risponde, entro trenta giorni, in prima persona o tramite gli Assessori delegati alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;
 - o) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
 - p) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 37
Dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del D Lgs. 18/8/2000, n. 267.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della Giunta.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

Art. 38 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione e favorisce la formazione e la valorizzazione delle Associazioni.
2. Gli organismi di partecipazione possono essere promossi secondo i seguenti criteri:
 - a) per territorio (es. Comitati di Frazione);
 - b) per materia (es. Consulta Giovani, Consulta per la famiglia, per l'ambiente etc);
 - c) per aggregazione di interessi (es. Comitato dei Consumatori).
3. Gli organismi di partecipazione (comitati, consulte ...) e le Associazioni, facendosi interpreti di interessi settoriali collaborano con l'Amministrazione nella ricerca, prospettazione e soluzione dei vari problemi.
4. Viene istituito l'Albo comunale delle Associazioni e dei Comitati a cui sono iscritte, previa istanza degli interessati e valutazione della Giunta Comunale, le predette aggregazioni operanti sul territorio con finalità riconducibili al pubblico interesse.
5. Il regolamento sugli organismi di partecipazione disciplina:
 - a) i criteri per l'individuazione e la valutazione degli organismi di partecipazione;
 - b) i tempi e i modi dei rapporti di tali organismi e delle Associazioni con l'Amministrazione Comunale;
 - c) le modalità di accesso degli organismi di partecipazione e delle Associazioni agli atti amministrativi;
 - d) la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni e dei Comitati.

Art. 39 Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi che ne facciano richiesta, ove disponibili, locali, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione, tra l'altro, alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può eventualmente essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 40 Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono promuovere consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze

sindacali e sociali e di altri organismi (comitati, consulte ...), nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Quando sia necessario discutere e approvare piani regolatori, di sviluppo e di salvaguardia di aree naturali, possono essere sentite le Associazioni riconosciute, in forza di legge, i comitati e le consulte portatrici di interessi diffusi, le quali esprimeranno un parere consultivo.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 41 *Forum dei cittadini*

1. Il Comune promuove forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensioni comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad essi partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini.

CAPO II INIZIATIVE POPOLARI

Art. 42 *Istanze, petizioni e proposte*

1. I soggetti di cui all'art. 5 hanno titolo a rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché a proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la Segreteria del Comune per essere inoltrate, a seconda della competenza, al Consiglio Comunale o alla Giunta.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più aventi titolo; le proposte di deliberazione da non meno di 200 aventi titolo, le cui firme devono essere autenticate o da 400 aventi titolo le cui firme devono recare a fianco le indicazioni degli estremi di un documento di riconoscimento. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo.

4. Sono escluse dal diritto di iniziative le materie di cui al successivo articolo 43, comma 1.

Art. 43 *Referendum*

1. E' ammesso referendum consultivo e propositivo su questioni interessanti l'intera collettività comunale, ad esclusione delle seguenti materie:

- a) tributi locali, tariffe, bilanci e conti consuntivi;
- b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) pianificazione urbanistica generale;
- e) strumenti urbanistici esecutivi approvati.

2. Il referendum:

a) consultivo è promosso dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. L'Amministrazione potrà concordare con altri soggetti territoriali speciali consultazioni da svolgersi in ambiti territoriali superiori a quello comunale;

b) propositivo è promosso con richiesta sottoscritta da parte di almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali;

3. Sono elettori ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Comunale, i residenti, anche non cittadini italiani, che abbiano compiuto 16 anni di età alla data della consultazione.

4. Il regolamento disciplina:

➤ le modalità ed i termini per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per il controllo della regolarità di dette operazioni, per lo svolgimento delle operazioni di voto;

➤ i termini temporali di indizione delle consultazioni;

➤ i termini per la riproposizione dell'argomento respinto già oggetto di referendum;

➤ il periodo dell'anno in cui si devono svolgere le consultazioni;

➤ l'organo ed i limiti per la revisione della proposta referendaria secondo principi di legittimità e di correttezza formale;

➤ l'accorpamento dei referendum proposti e le limitazioni di numero nell'arco dell'anno.

Il regolamento stabilirà altresì modalità e criteri di compilazione delle liste delle persone aventi titolo in conformità al disposto di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

5. Sull'ammissibilità preventiva del Referendum di iniziativa popolare, la cui richiesta deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, decide una Commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile dei Servizi Istituzionali, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta presso la Segreteria del Comune.

6. La votazione è ritenuta valida quando vi abbiano partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.

7. Il quesito sottoposto a referendum che ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi produce gli effetti di cui ai seguenti commi.

8. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati il Consiglio Comunale ratifica l'esito referendario a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. La mancata ratifica deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune in caso di referendum propositivo e dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in caso di referendum consultivo.

9. Entro sessanta giorni dalla ratifica, il Consiglio Comunale adotta un provvedimento conforme all'esito della consultazione referendaria.

10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali, secondo quanto previsto dal comma 4° dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 44

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

Tale procedimento è disciplinato dalla legge 241/1990 ed il Comune è tenuto ad adottare il regolamento per l'attuazione di tale legge.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Art. 45

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

CAPO IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 46

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale e in via telematica debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte dei regolamenti comunali e copia dello Statuto.

Art. 47

Diritti di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti, dei provvedimenti ed in genere dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti, provvedimenti e documenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e quelle relative ai diritti previsti dalla legge.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 48
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento - a norma della legislazione e dei contratti collettivi di lavoro vigenti - l'organizzazione dei propri uffici e servizi e la dotazione organica del personale.
2. L'organizzazione ed il relativo regolamento degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e col massimo di rispondenza alle esigenze della collettività utente.
3. Il regolamento di cui al precedente punto 2. potrà prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 49
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune si articola in unità di macrostruttura ed unità di microstruttura.
2. Le unità di macrostruttura rappresentano gli ambiti organizzativi di massimo livello in armonia con le scelte strategiche dell'amministrazione. Le unità di macrostruttura assumono, di preferenza, la denominazione di "Aree" e corrispondono alle strutture apicali di cui all'art. 15 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 50
Disciplina dello status del personale

1. Lo stato giuridico del personale dipendente è regolato dalle disposizioni di legge vigenti, dalle norme contrattuali, dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonchè, per quanto diversamente non stabilito, dai regolamenti comunali. Il trattamento economico è invece stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 51
Collaborazioni esterne e contratti a termine

1. Il regolamento degli Uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Tali collaborazioni professionali dovranno essere improntate a criteri di trasparenza e, di norma, assicurare una rotazione tra vari professionisti sulla base di un rapporto fiduciario.

CAPO III
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 52
Norme applicabili

1. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, il recesso, il licenziamento e la riammissione in servizio del personale dipendente sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, secondo la normativa del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO IV
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 53
Stato giuridico e funzioni del Segretario

1. Lo stato giuridico del Segretario comunale è regolato dalla legge ed il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Egli, inoltre, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabile delle Macrostrutture e ne coordina l'attività. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può inoltre rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Infine esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

CAPO V
RESPONSABILI DI GESTIONE

Art. 54
I Responsabili di Gestione

1. Spetta ai Responsabili di gestione, individuati con decreto del Sindaco, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'adozione di impegni di spesa, gli atti di amministrazione e gestione del personale, con eccezione di quelli riservati al Segretario Comunale, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese i provvedimenti autorizzatori in materia edilizia.

3. Sono inoltre di competenza dei Responsabili: le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, tutti gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. I Responsabili di gestione sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 55

Il controllo di gestione

Il Comune attua, nei modi più opportuni, forme di controllo interno della gestione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività comunale, riferita anche a centri di gestione economica compresi in aree di attività.

2. Le unità di macrostruttura e quelle di microstruttura sono organizzate in modo da realizzare al proprio interno una contabilità per centri di costo, in coerenza con le finalità di cui al primo comma.

TITOLO V
RESPONSABILITA'

Art. 56

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i Responsabili di gestione che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1., devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di gestione la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 57

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1., quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restando salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per Statuto o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 58

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 59

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 60

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Responsabile di gestione preposto ed il responsabile del servizio interessato nonchè il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Responsabile di Gestione è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 61

Rappresentanza del Comune in giudizio

1. Fatto salvo quanto statuito dall'art. 32, comma 3, del presente Statuto. La rappresentanza in giudizio del Comune per tutti i gradi di giudizio spetta al Capo dell'amministrazione qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo, mentre spetta ai Responsabili di gestione in relazione alle rispettive posizioni negli altri casi.

TITOLO VI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

SERVIZI

Art. 62

Servizi Pubblici Comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La gestione dei servizi ha luogo secondo la normativa prevista dall'art. 14 del presente Statuto.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

4. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati secondo i principi stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa (legge 7 agosto 1990, n. 241).

Art. 62 bis
Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;
 - b) il Presidente, nominato dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Egli è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.
5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 63
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 64
ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, altri Enti pubblici, ivi compresi gli enti territoriali sovracomunali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo precedente in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Un rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 65

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dalla normativa vigente, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 66

Unione di Comuni

1. Il Comune di Boves ha facoltà di partecipare a Unioni dei Comuni, senza nessun vincolo di successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione saranno approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione ed individua, altresì, le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve, comunque, prevedere che il presidente dell'Unione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti finanziari con i Comuni.
5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

TITOLO VII
FINANZA, CONTABILITÀ, SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 67
Principi

1. Il Comune riconosce l'autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.

Art. 68
Attuazione dei principi

1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell'assetto organizzativo del Comune.

Art. 69
Amministrazione dei beni comunali

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso l'apposito ufficio previsto dal regolamento in materia, la tenuta degli inventari dei beni immobili o mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento di contabilità per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento di contabilità.
3. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Art. 70
Attività contrattuale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Titolare della Macrostruttura amministrativa o il suo sostituto.
3. Il Segretario Comunale roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte e, inoltre, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 71
Nomina del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei conti è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è organo monocratico, scelto con le modalità e tra le persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. la durata in carica del Revisore è stabilita dalla legge.
4. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni *una tantum*.
5. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
6. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.
7. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
8. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni.

Art. 72
Svolgimento delle funzioni del Revisore

1. L'organo di Revisione, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia della opera e dell'azione dell'ente.
3. Il revisore è chiamato, a richiesta, ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
5. L'organo di revisione è tenuto a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
6. Il Revisore presenta al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.
8. Il revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione.
9. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti del revisore, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Art. 73
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalla relativa convenzione.

CAPO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 74

Violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali – sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali della Città di Boves o nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi sono punite con le sanzioni amministrative, principali ed accessorie, adottate ed applicate ai sensi del Capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dello Statuto. Il Consiglio Comunale determina, con apposito regolamento e nei limiti di cui all'art. 10 della succitata legge n. 689/1981, gli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi in conseguenza di violazioni dei Regolamenti Comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le inottemperanze alle Ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, per le quali la legge non preveda sanzioni di diversa entità o natura.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 75

Revisione e modificazione dello Statuto

- 1. E' data facoltà alla Giunta e al singolo Consigliere Comunale di proporre la revisione o le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive dello Statuto.
- 2. Tali proposte sono affisse all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore ai 15 giorni dal momento della loro presentazione; esse sono altresì trasmesse ai Capi Gruppo consiliari; espletate le formalità suddette sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.
- 3. Il Consiglio Comunale è altresì tenuto a informare la cittadinanza sulla natura delle proposte di revisione e sugli sviluppi del loro procedimento di esame.
- 4. Qualora richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale deve sottoporre a referendum consultivo le proposte di revisione dello Statuto, o promuovere la consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti competenti in materia.
- 5. Un'iniziativa di revisione o di modificazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 76
Abrogazione dello Statuto

1. L'abrogazione totale o parziale dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Una iniziativa di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 77
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.
3. I regolamenti dovranno essere approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto non siano incompatibili con la legge e con il presente Statuto.

Art. 78
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, o a non meno di 150 elettori, ai sensi dell'articolo 40 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 10 delle preleggi.

Art. 79
Verifica dello stato di attuazione dello Statuto

1. Entro due anni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio Comunale effettua, con sessione straordinaria, una verifica dello stato d'attuazione dello Statuto, promuovendo altresì la consultazione delle associazioni, organizzazioni ed enti a ciò competenti, e curando inoltre la più ampia pubblicità dei lavori di revisione e delle loro conclusioni.

Art. 80
Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
5. Le norme di cui all'art. 28 – “Gruppi consiliari” e all'art. 29, in ordine al numero dei componenti della Giunta Comunale, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.